TESTO UNICO LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI REGI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA

Art. 15

Art. 17, 1° comma, R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619; art. 7 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782

Restano ferme le nomine del direttore dell'Istituto per lo studio e la cura del cancro, in relazione al disposto dell'articolo 7 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782, e del direttore e medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano, in relazione al disposto dell'art. 17 del R. decreto 29 luglio 1926, n. 1619, e dell'art. 7 del R. decreto 30 aprile 1931, n. 782. Il direttore medico primario dermosifilografo del Regio istituto fisioterapico ospitaliero di Santa Maria e San Gallicano continuera' a prestare servizio, con tale sua qualifica, nel Regio istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e San Gallicano. Il trattamento economico dei direttori dei due Istituti sara' stabilito nella pianta organica prevista dal precedente art. 11.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1932, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici ospitalieri in Roma
Estremi	Regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-costituzione-ed-il-funzionamento-dei-regi-istituti/art-15-art-17-1-comma-r-decreto-29-luglio-1926-n-1619-art-7-r-decreto-30

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it